

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (art. 65). DITTE:- SAMPAOLO GIORDANO – MONTE SAN VITO (AN)- ERREUNO SRL – TOLENTINO (MC)- NUCCI DANIELE & C. SRL – CAGLI (PU)- NUCCI VALERIO E GIANMARCO S.A. – CAGLI (PU)- PACENTI IMT – OSTRA (AN)- TARUFI ALESSANDRO ROSSI SRLS – PIOBBICO (PU)

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 25.01.21 – Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM;

DECRETA

- di registrare nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 gli operatori professionali di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto, per i centri aziendali, le tipologie di attività, le tipologie di merci e con il numero di registrazione riportati nell'allegato;
- di comunicare agli operatori professionali di cui all'allegato 1 l'emanazione del presente provvedimento e il numero di registrazione al RUOP;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordonì)



Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16

D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021

Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti; in particolare devono essere registrati gli operatori professionali:

- che introducono nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario (lettera a);
- che chiedono all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari per l'esportazione (lettera c).

Ai sensi dell'art. 66 comma 1 gli operatori professionali devono presentare istanza di registrazione all'autorità competente che, considerato che la registrazione al RUOP è unica a livello nazionale (art 65 comma 2), corrisponde con il Servizio Fitosanitario della regione in cui ricade la sede legale dell'operatore professionale.

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali.

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali.

Nel rispetto della normativa citata gli operatori professionali di cui all'allegato 1, riportato in calce al presente atto, hanno inoltrato istanza di registrazione al RUOP relativamente ai centri aziendali, alle tipologie di attività e alle tipologie di merci evidenziati nel medesimo allegato.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale verificando l'esistenza nella domanda di registrazione di tutti gli elementi di cui all'art. 66 comma 2.

Esito dell'istruttoria e proposta

Visto l'esito positivo dell'istruttoria documentale, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per registrare nel RUOP gli operatori professionali di cui all'allegato 1 per i centri aziendali, le tipologie di attività, le tipologie di merci e con il numero di registrazione evidenziati nel medesimo allegato.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di registrare nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 gli operatori professionali di cui all'allegato 1, parte



integrante del presente atto, per i centri aziendali, le tipologie di attività, le tipologie di merci e con il numero di registrazione riportati nell'allegato;

- di comunicare agli operatori professionali di cui all'allegato 1 l'emanazione del presente provvedimento e il numero di registrazione al RUOP.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE DITTE REGistrate AL RUOP

